



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione III Civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

### ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

**Avv. ENRICO**

in proprio ai sensi

dell'art 86 c.p.c ,

**RICORRENTE**

dall'avv. **SOC.COOP a r.l** **CONTRO** **RICORRENTE**  
rappresentata e difesa  
, ed elettivamente domiciliata nello  
studio dello stesso sito in

**RESISTENTE**

**S.R.L**

**RESISTENTE-CONTUMACE**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 maggio 2015

### RILEVATO CHE

La domanda del ricorrente è diretta ad ottenere la condanna della  
SOC. Coop. a r.l e della s.r.l in solido tra loro, al  
pagamento in proprio favore della somma di euro 9.000,00 a titolo di compenso  
per l'attività di componente del collegio arbitrale che, con lodo reso in data  
17\10\2012, aveva risolto una controversia insorta tra le predette due società e  
relativa ad un rapporto di somministrazione di latte fresco tra esse intercorso.

A miglior illustrazione delle proprie ragioni l'attore ha dedotto che:

- all'esito del predetto giudizio, il collegio arbitrale aveva condannato la  
s.r.l al pagamento dell'importo dovuto a favore della



Coop, liquidando anche il compenso spettante agli arbitri nella complessiva somma di euro 40.000,00, di cui 16.000,00 in favore del presidente ed euro 12.000,00 in favore di ciascuno degli altri due arbitri;

- nel corso del procedimento al ricorrente era stata versata la somma di euro 3.000,00 a titolo di acconto.

La resistente Soc. coop., nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso poiché introdotto senza osservare le forme di cui all'art. 814, secondo comma, c.p.c.

Con riguardo al merito poi la convenuta ha contestato il quantum della pretesa di controparte, assumendo che la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri nel lodo aveva avuto valore di mera proposta contrattuale e che, non essendo stata accettata, dalle parti del giudizio non era per loro vincolante.

Quanto all'eccezione in rito della resistente deve osservarsi come essa sia infondata.

Sul punto deve infatti osservarsi come, in assenza di precedenti giurisprudenziali, sia condivisibile la tesi della dottrina prevalente che ritiene che il procedimento per la liquidazione del compenso degli arbitri non debba svolgersi necessariamente nelle forme previste dall'art 814 c.p.c., atteso che con esso possono concorrere tanto un ordinario giudizio cognitivo quanto il procedimento monitorio o il procedimento sommario di cognizione.

Tale ricostruzione appare, del resto, coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale anche il procedimento che si volta in forme semplificante mantiene carattere contenzioso, dal momento che è ormai frequente che la giurisdizione contenziosa sia calata in modelli sommari i quali svolgono comunque la funzione di risolvere una controversia tra parti contrapposte (cfr. Cass.11 agosto 2011, n 17209, Cass. 25 novembre 1993, n. 11664).

È invece fondata l'altra deduzione di parte resistente, relativa alla natura di mera proposta contrattuale della determinazione del compenso effettuata dagli arbitri e alla conseguente necessità di una sua accettazione da parte delle parti del giudizio. In tal senso depone il chiaro dato normativo nonché la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità (TAR Lazio, 17 aprile 2012; Cass.n.8306\97).



Nel caso di specie è indubbio che la proposta degli arbitri non sia stata accettata dalle parti, non potendosi attribuire il significato di accettazione tacita al pagamento di un importo inferiore a quello richiesto.

Passando alla quantificazione del compenso spettante al ricorrente, occorre tener presente che, avuto riguardo al momento in cui egli ha concluso l'attività professionale di arbitro, corrispondente a quello della pronuncia del lodo (17.10.2012), deve trovare applicazione il d.m 140\2012, entrato in vigore nell'agosto di quell'anno.

Il predetto regolamento peraltro non contiene nessuna previsione specifica riguardante il compenso per l'attività di arbitro.

Occorre pertanto far riferimento all'art. 3, comma 2, in tema di attività stragiudiziale, ad essa dovendo ricondursi quella di arbitro, e tale norma indica quale unico parametro concretamente utilizzabile ai fini che ci occupano quello del compenso orario, senza peraltro determinarne l'ammontare ma rimandando alla nozione, invero piuttosto vaga e come tale implicante una ampia discrezionalità, di valore di mercato.

Sul punto occorre anche rammentare come la giurisprudenza abbia escluso che la liquidazione dell'onorario spettante agli arbitri che siano anche avvocati possa avvenire sulla base di criteri equitativi. (cfr. Cass. 22322\2006.)

Ciò detto con riguardo ai criteri da utilizzarsi per la quantificazione del credito attoreo, occorre innanzitutto stabilire l'entità complessiva delle ore che l'avv. ha impiegato per la prestazione sopra descritta. Orbene, il tempo che il ricorrente ha dedicato alle cinque udienze che ha richiesto il giudizio arbitrale, può essere stimato, in via presuntiva, avuto riguardo alla natura del giudizio e al numero e all'importanza delle questioni in esso trattate, in due ore per ciascuna udienza, mentre l'importo orario in euro 300,00, somma significativamente superiore a quello che può ritenersi il valore di mercato di un'ora di lavoro intellettuale (euro 100-150), data la delicatezza dell'attività giudiziale privata.

In cinque ore può poi stimarsi il tempo dedicato alla stesura del lodo, attività collegiale dei componenti del collegio arbitrale, e il compenso orario per essa può essere determinato in un importo sensibilmente superiore a quello, sopra indicato, per la partecipazione alle altre fasi del giudizio arbitrale, in considerazione della intrinseca difficoltà dell'attività di valutazione delle complessive risultanze



processuali e di quella di stesura del provvedimento decisorio e si quantifica, pertanto, in euro 500,00. Il compenso complessivamente maturato dal ricorrente è quindi pari ad euro 5500,00, di cui euro 3000,00 per la partecipazione al giudizio arbitrale ed euro 2.500,00 per la valutazione conclusiva delle risultanze processuali e la partecipazione alla stesura della sentenza. Dell'importo così determinato va detratta la somma di euro 3000,00 pacificamente versata al ricorrente ante causam.

La somma residua spettante all'avv. \_\_\_\_\_ è pertanto di euro 2500,00 e su di essa vanno riconosciuti anche gli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione a quella del saldo effettivo. Infatti, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, "quando insorge controversia tra l'avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento" (Cass. 2 febbraio 2011, n. 2431; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 29 maggio 1999, n. 5240; Cass. 28 aprile 1993, n. 5004 e da ultimo anche la recentissima ordinanza Cassazione civile, sez. VI, 24.10.2014 n° 22678 ) .

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico della resistente, in applicazione del criterio della soccombenza. Alla relativa liquidazione si procede come in dispositivo, facendo applicazione, ai fini della determinazione della somma spettante a titolo di compenso, al d.m.55/2014.

In particolare il compenso per le fasi di studio e introduttiva va quantificato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento. Il compenso per la fase di trattazione va invece quantificato nella somma di euro 700,00 tenuto conto che essa è consistita alla partecipazione a solo due udienze.

Al ricorrente spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % del predetto importo oltre che di quella versata a titolo di contributo unificato.

### **P.Q.M**

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, condanna le resistenti in solido tra loro a corrispondere al ricorrente la somma residua di euro 2500,00, oltre agli



interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione a quella del saldo effettivo e le spese del presente procedimento che liquida nella somma di euro 2.315,00 a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % sul predetto importo, oltre Iva, se dovuta, e Cpa e quella di euro 118,50.

Verona 26 giugno 2015

Il Giudice

IL CASO.it

